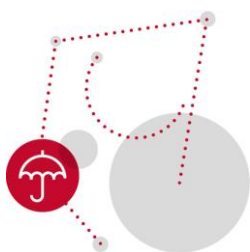


Focus Team Assicurazioni

05 Ottobre 2026

Focus Team Assicurazioni**Focus Team Leader**Stefano Michelistefano.micheli@belex.com

Tel. +39-02-771131

**Autori**Stefano Michelistefano.micheli@belex.com

Tel. +39 02 771131

Francesco Faccendinifrancesco.faccendini@belex.com

Tel. +39 02 771131

Matteo Furlanimatteo.furlani@belex.com

Tel. +39 02 771131

Solvency II: lo schema di decreto per il recepimento della riforma in Italia**1. Introduzione**

In data 29 settembre 2026, il Governo ha sottoposto al parere del Parlamento lo schema di decreto legislativo (lo “**Schema**”) di recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 (la “**Direttiva**”), che modifica la direttiva 2009/138/CE (“**Solvency II**”) ⁽¹⁾.

Lo Schema modifica il codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) al fine di adeguare la disciplina nazionale alle innovazioni introdotte dal nuovo quadro europeo in materia assicurativa.

2. Le finalità della Direttiva

L'adozione della Direttiva in ambito europeo rappresenta la conclusione del processo di revisione della disciplina Solvency II per favorire la proporzionalità e la semplificazione nel mercato assicurativo europeo.

Come noto, la Direttiva persegue, in particolare, l'obiettivo di:

- favorire gli investimenti di lungo termine attraverso una revisione di alcuni requisiti prudenziali e degli oneri patrimoniali applicabili alle imprese di assicurazione;
- rafforzare il principio di proporzionalità e introdurre maggiori elementi di flessibilità nel sistema prudenziale, prevedendo un regime specifico per le imprese piccole e non complesse (*small and non-complex undertakings*);
- consentire alle autorità di vigilanza di ricevere dalle imprese un reporting periodico sulle loro attività e prestazioni, sul sistema di governance, sul profilo di rischio, sulla gestione del capitale e su altre informazioni pertinenti ai fini della solvibilità.

⁽¹⁾ Il testo dello Schema è disponibile al seguente [link](#).

3. Lo Schema di recepimento della Direttiva

Lo Schema sottoposto all'esame del Parlamento si inserisce, pertanto, nel processo di aggiornamento del quadro normativo europeo applicabile alle imprese di assicurazione e persegue l'obiettivo di *“assicurare il pieno allineamento dell'ordinamento nazionale alle innovazioni introdotte dalla revisione di Solvency II, preservando la coerenza sistematica del codice delle assicurazioni private e contribuendo al rafforzamento della resilienza, della competitività e della sostenibilità del settore assicurativo italiano”* ⁽²⁾.

Le modifiche introdotte dallo Schema incidono soprattutto sugli obblighi organizzativi, informativi e prudenziali delle imprese italiane.

Tra le più rilevanti, si segnala l'istituzione di un regime dedicato alle imprese piccole e non complesse, che costituisce uno degli interventi più significativi della revisione Solvency II. L'obiettivo perseguito dal legislatore (prima europeo e poi italiano) è consentire l'applicazione di misure di proporzionalità calibrate sulla natura, sulla dimensione e sul profilo di rischio delle imprese, mantenendo al contempo un adeguato livello di tutela dei contraenti e di stabilità del mercato. Le disposizioni dello Schema recepiscono il rafforzamento del principio di proporzionalità perseguito dal legislatore europeo, volto a modulare gli obblighi di governance, informativa, reporting prudenziale e vigilanza in funzione della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta.

Sul piano della governance, le imprese piccole e non complesse godrebbero di diverse semplificazioni, tra cui:

- **Riesame del sistema di governo societario.** Il riesame potrebbe avvenire con minore frequenza, almeno ogni cinque anni, anziché annualmente, salvo che IVASS richieda un riesame più frequente.
- **Cumulo delle funzioni fondamentali.** A determinate condizioni, i titolari delle funzioni di risk management, attuariale e compliance potrebbero svolgere anche altre funzioni fondamentali, esclusa la revisione interna, o essere membri del consiglio di amministrazione.
- **Reporting.** La relazione periodica a fini di vigilanza sarebbe triennale o, se consentito da IVASS, quinquennale.
- **ORSA.** La valutazione interna del rischio e della solvibilità potrebbe essere svolta almeno ogni due anni e, in ogni caso, tempestivamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio.

⁽²⁾ Si veda la [Relazione illustrativa allo Schema](#).

- **Politiche scritte.** Le politiche scritte in materia di governo societario potrebbero essere riesaminate almeno ogni cinque anni, anziché annualmente.

L'accesso al regime avverrebbe sulla base di criteri quantitativi (tra cui soglie relative ai premi lordi contabilizzati e alle riserve tecniche) e qualitativi, mediante istanza specifica all'IVASS, che potrebbe opporsi entro un termine prestabilito qualora ritenga non soddisfatti i requisiti.

Un'ulteriore novità è l'introduzione dell'obbligo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di predisporre e mantenere aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità e di sviluppare indicatori idonei ad individuare, monitorare e affrontare eventuali situazioni di stress di liquidità.

4. Conclusioni

Le novità introdotte dallo Schema assumono un rilievo significativo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane, in quanto incidono in modo trasversale sugli assetti organizzativi, sui presidi di governo dei rischi e sugli obblighi informativi e prudenziali, rendendo necessaria una revisione delle prassi operative e dei modelli di gestione attualmente adottati.

Particolare rilevanza riveste la possibilità, per le imprese piccole e non complesse, di accedere a un regime semplificato. Tale regime costituisce un'applicazione concreta del principio di proporzionalità e potrebbe tradursi in una significativa riduzione degli oneri organizzativi, di reporting e di compliance.

Sarà comunque necessario attendere l'emanazione delle disposizioni attuative da parte di IVASS, alle quali sarà rimessa la definizione degli aspetti di dettaglio, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di accesso al regime semplificato e all'applicazione delle misure di proporzionalità. A tal fine, IVASS avrà a disposizione 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ovvero, se successiva, da quella dei relativi atti delegati dell'Unione europea per emanare la disciplina secondaria.

**Focus Team Assicurazioni**

Il *Focus Team* è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con *focus* sulle assicurazioni.

Stefano Micheli

Societario

Massimiliano Danusso

Bancario & Finanziario

Vittorio Allavena

Litigation & Dispute Resolution

Alessandro De Nicola

Compliance & Investigations

Francesco Anglani

Competition & Antitrust

Tommaso Faelli

Proprietà Intellettuale

Angelo Bonetta

Litigation & Dispute Resolution

Andrea La Mattina

Diritto Marittimo e Societario

Raffaele Cassano

Amministrativo

Francesca Marchetti

Bancario & Finanziario